Associazione Donne Giuriste Italia
Sezione di Napoli

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

CONOSCIAMO LA CARTABIA

Ciclo di incontri - studio
sulla Riforma del processo civile

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO POST-CARTABIA

Le attestazioni di conformità - Le notificazioni a mezzo PEC

Napoli, 28 giugno 2023 - ore 14.30

Avv. Giovanni Rocchi
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi
Componente del GdL FIIF - CNF

Le attestazioni di conformità

Il potere di attestazione

Ante riforma

art. 16-bis, comma 9-bis, DL179.12
atti e provvedimenti nel fascicolo informatico

art. 16-decies DL179.12
atti e provvedimenti cartacei

art. 16-bis, comma 2, DL179.12
copie conformi degli atti dell'esecuzione

art. 16-undecies
modalità di attestazione

art. 3-bis L53.94
documento analogico da notificare

art. 9 L53.94
prova cartacea della notificazione PEC

Post riforma

art. 196-octies DISP. ATT. CPC
atti e provvedimenti nel fascicolo informatico

art. 196-novies DISP. ATT. CPC
atti e provvedimenti formato analogico

art. 196-decies DISP. ATT. CPC
copie trasmesse all'ufficiale giudiziario

art. 196-undecies DISP. ATT. CPC
modalità di attestazione

art. 3-bis L53.94
documento analogico da notificare

art. 9 L53.94
prova cartacea della notificazione PEC

Il potere di attestazione

TITOLO V-TER
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA DIGITALE

CAPO II
DELLA CONFORMITÀ DELLE COPIE AGLI ORIGINALI

art. 196-octies
atti e provvedimenti nel fascicolo informatico

art. 196-novies
atti e provvedimenti formato analogico

art. 196-decies
copie trasmesse all’ufficiale giudiziario

art. 196-undecies
modalità di attestazione

ESTENSIONE SOGGETTIVA DEL POTERE DI ATTESTAZIONE

ANTE RIFORMA

- difensore
- dipendente P.A.
- consulente tecnico
- professionista delegato
- curatore
- commissario giudiziale

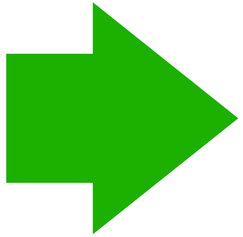

POST RIFORMA

- difensore
- dipendente P.A.
- consulente tecnico
- professionista delegato
- curatore
- commissario giudiziale
- **liquidatore giudiziale**

Il potere di attestazione del difensore

ATTI DEL PROCESSO ESECUTIVO

ANTE RIFORMA

ARTICOLO 16-BIS, COMMA 2

Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le **copie conformi** degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile.

Ai fini del presente comma, il **difensore attesta la conformità** delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies.

POST RIFORMA

ARTICOLO 196-NOVIES

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo **e le copie informatiche** degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, **attesta la conformità delle copie agli originali**.

Il potere di attestazione del difensore

ATTI DEL PROCESSO ESECUTIVO

ARTICOLO 196-NOVIES

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo **e le copie informatiche** degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, **attesta la conformità delle copie agli originali**.

Atti indicati dagli articoli 518, 543 e 557

- atto di precetto
- titolo esecutivo
- verbale pignoramento
- atto di pignoramento immobiliare
- atto di pignoramento presso terzi

Art.521-BIS ancora dimenticato

ATTI TRASMESSI ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO

ARTICOLO 196-DECIES

Potere di certificazione di conformità delle copie
trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando **trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche** la copia informatica, anche per immagine, di un **atto**, di un **provvedimento** o di un **documento** formato su **supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme**, attestano la conformità della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.

ATTI TRASMESSI ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

ARTICOLO 196-DECIES

QUANDO: trasmissione all'ufficiale giudiziario di **copia informatica**, anche per immagine

COSA:
atto ~~**processuale**~~
provvedimento
documento

formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme

ATTIVITÀ: **attestazione di conformità** della copia all'atto detenuto

EFFETTO: **equivalenza all'originale o alla copia conforme** detenuti

DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 35 DLG.149.2022

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. **Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

ANTE RIFORMA

POST RIFORMA

DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 35 DLG.149.2022

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. **Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

IL DIFENSORE

non può avvalersi dell'art.196-DECIES per procedimenti aperti fino al 28.2.2023

IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE

è sfornito di poteri relativamente a procedure aperte fino al 28.2.2023

POST RIFORMA

IL FLUSSO LOGICO DELL'ATTESTAZIONE DEGLI ATTI NEL FASCICOLO INFORMATICO

Le **copie informatiche**, anche per immagine di **atti** delle parti e degli ausiliari del giudice e dei **provvedimenti** del giudice presenti nel **fascicolo informatico** o trasmessi in allegato alle **comunicazioni telematiche**:

equivalgono all'originale

1

Il soggetto legittimato può estrarre con modalità telematiche c**opie sia informatiche che analogiche** di tali atti e:

attestarne la conformità ai corrispondenti atti

2

Le copie informatiche ed analogiche così prodotte hanno:

la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono

3

LA SEMPLIFICAZIONE TECNOLOGICA = ABOLIZIONE DELLA ATTESTAZIONE

1. apposizione automatica del QRcode
2. circolazione digitale o analogica dell'atto
3. scansione QRCode
4. accesso automatico all’atto originale
5. verifica della conformità

DON’T TRUST, VERIFY

Estensione di quanto previsto dall'art.23, comma 2-bis, CAD

Sentenza n. /2023 pubbl. il 18/01/2023
RG n. 1111/2021
Repert. n. 82/2023 del 19/01/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La **CORTE D’APPELLO di BRESCIA**, Sezione seconda civile, in persona dei Magistrati sigg.

Dott.ssa **Presidente rel.**

Dott. **Consigliere**

Dott.ssa **Consigliere**

OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.

Le notificazioni

La situazione ante riforma - Le fonti

LEGGE 21.1.1994 n.53
artt. 1 - 3bis - 9

CODICE PROCEDURA CIVILE
art. 149bis

D.L. 18.10.2012 N.179
artt. 16ter, 16septies

D.M. 21.2.2011 n.44
Regole Tecniche del Processo Telematico

PROVV. DIGSIA 16.4.2013
Specifiche Tecniche del Processo Telematico
artt. 17, 18 RT e 19, 19bis ST

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ART. 137
Notificazione

ART. 147
Tempo delle notificazioni

ART. 149-bis
Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario

LEGGE 21.1994 N.53

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati

ART. 3-bis
Modalità notificazione telematica

ART. 3-ter
Obbligo notificazione telematica

ART. 4
Notificazione a mani

ART. 137 CPC
Notificazione

comma 2 L'ufficiale giudiziario **o l'avvocato** esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

comma 6 **L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.**

comma 7 **L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.**

ART. 137 CPC
Notificazione

comma 2 L'ufficiale giudiziario **o l'avvocato** esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

comma 6 **L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.**

comma 7 **L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.**

ART. 3-ter L.53/94

1. L'avvocato **esegue** la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **quando il destinatario**:

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'**obbligo di munirsi di un domicilio digitale** risultante dai pubblici elenchi;

art. 3-bis CAD
art. 6-bis CAD - INIPEC
art. 6-ter CAD - INDICE PA
art. 16.12 DL179.12 - ELENCO PA

b) ha **eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis**, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

art. 3-bis CAD
art. 6-quater CAD - Persone fisiche
- Professionisti
- Enti privati

ART. 3-ter L.53/94

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per **causa imputabile al destinatario** la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **non è possibile o non ha esito positivo:**

a) se il destinatario è **un'impresa o un professionista** iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'**area web riservata prevista dall'articolo 359** del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione **si ha per eseguita nel decimo giorno successivo** a quello in cui è compiuto l'inserimento;

b) se il destinatario è una **persona fisica o un ente di diritto privato** non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato **esegue la notificazione con le modalità ordinarie**.

ART. 359 CCI

Area web riservata

1. L'**area web riservata** di cui all'articolo 40, comma 7, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle **strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis**, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale).

= INIPEC

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:

a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;

? IL DEPOSITO È POSSIBILE QUANDO LA NOTIFICA PEC È IMPOSSIBILE A SEGUITO DELLA MANCATA ISTITUZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE? ?

OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE
OBBLIGO DI DEPOSITO IN AREA WEB

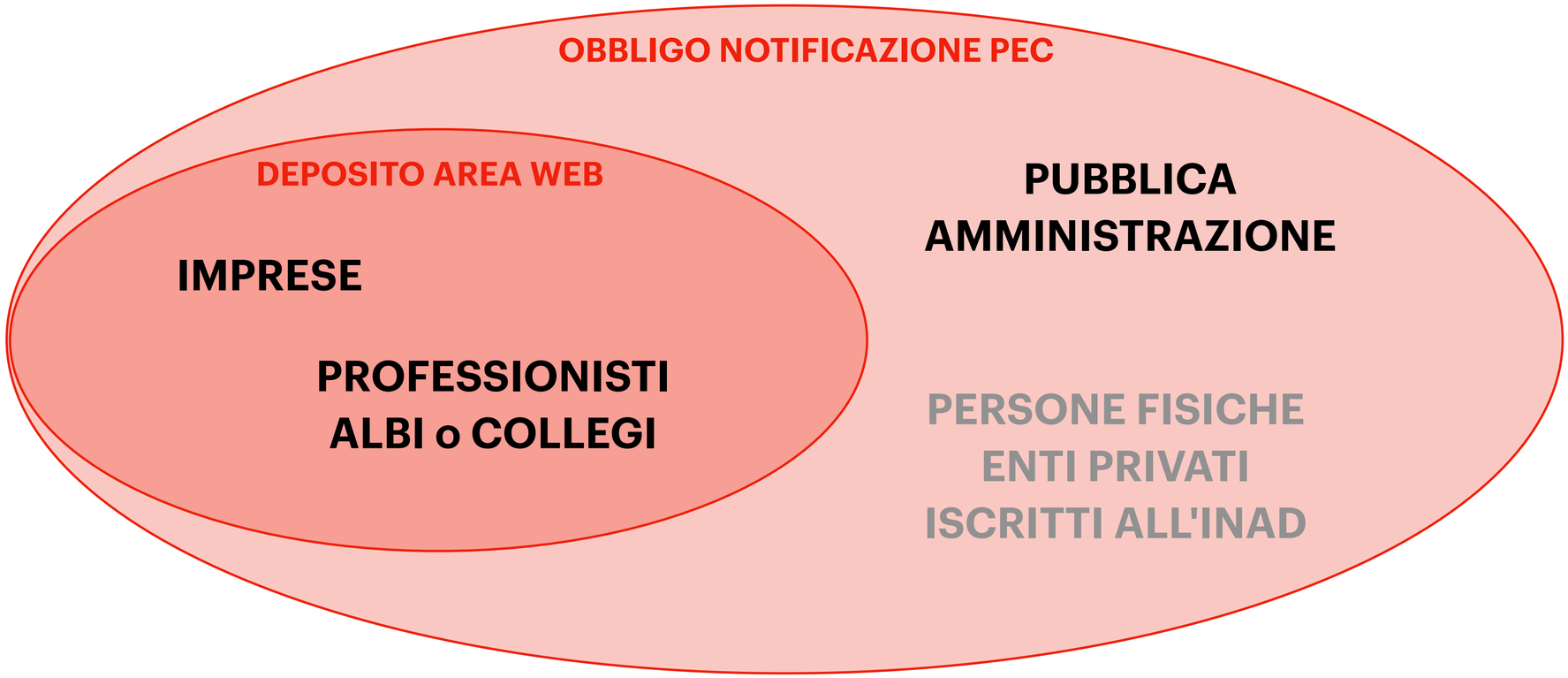

Legge delega N.206.2021

Comma 20, lett. b)

b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata **non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario**, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'**area web riservata** di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, **solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie**.

ART. 3-ter L.53/94

3. Quando per causa **non imputabile al destinatario** la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le **modalità ordinarie**.

DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 35 DLG.149.2022

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. **Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

ANTE RIFORMA

POST RIFORMA

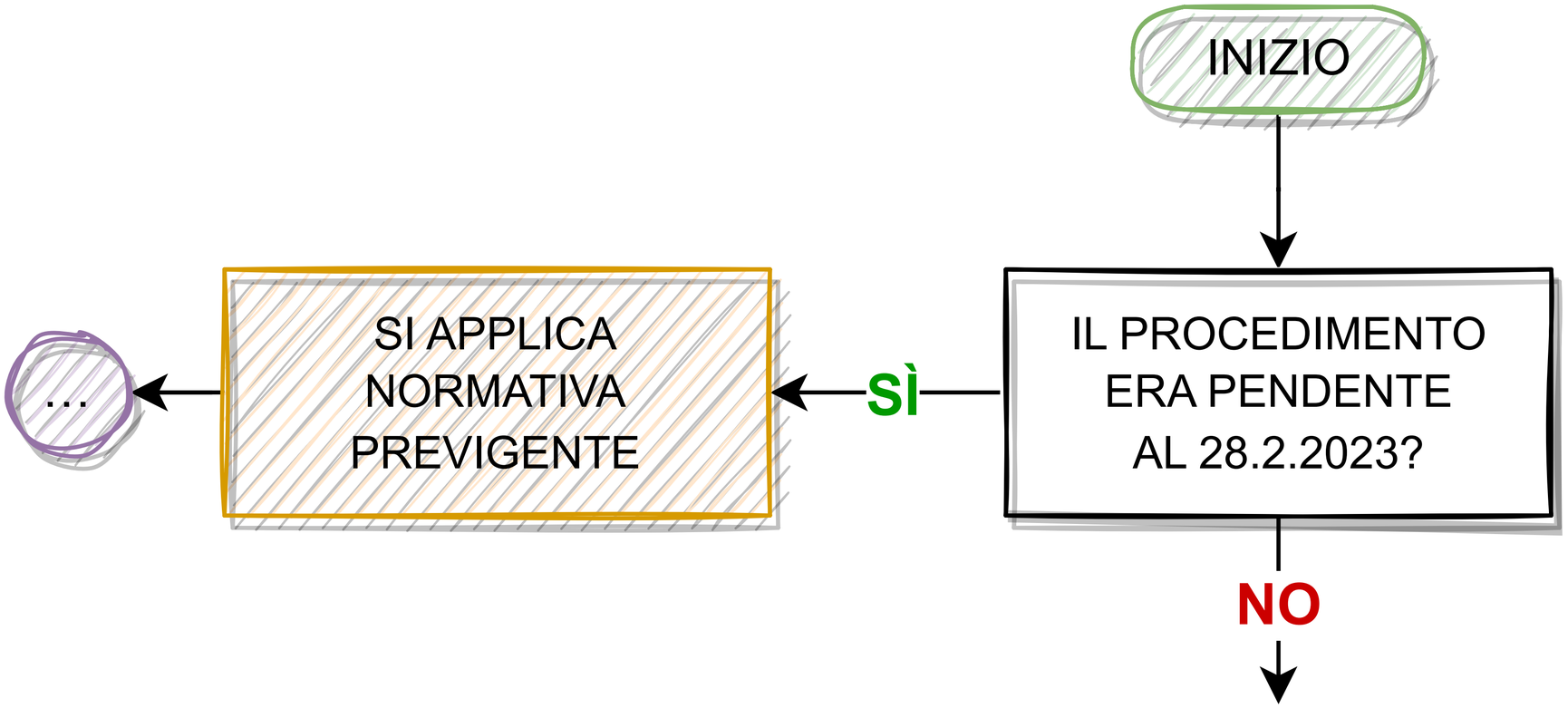
INIZIO
IL PROCEDIMENTO ERA PENDENTE AL 28.2.2023?
SÌ
SI APPLICA NORMATIVA PREVIGENTE
...
NO

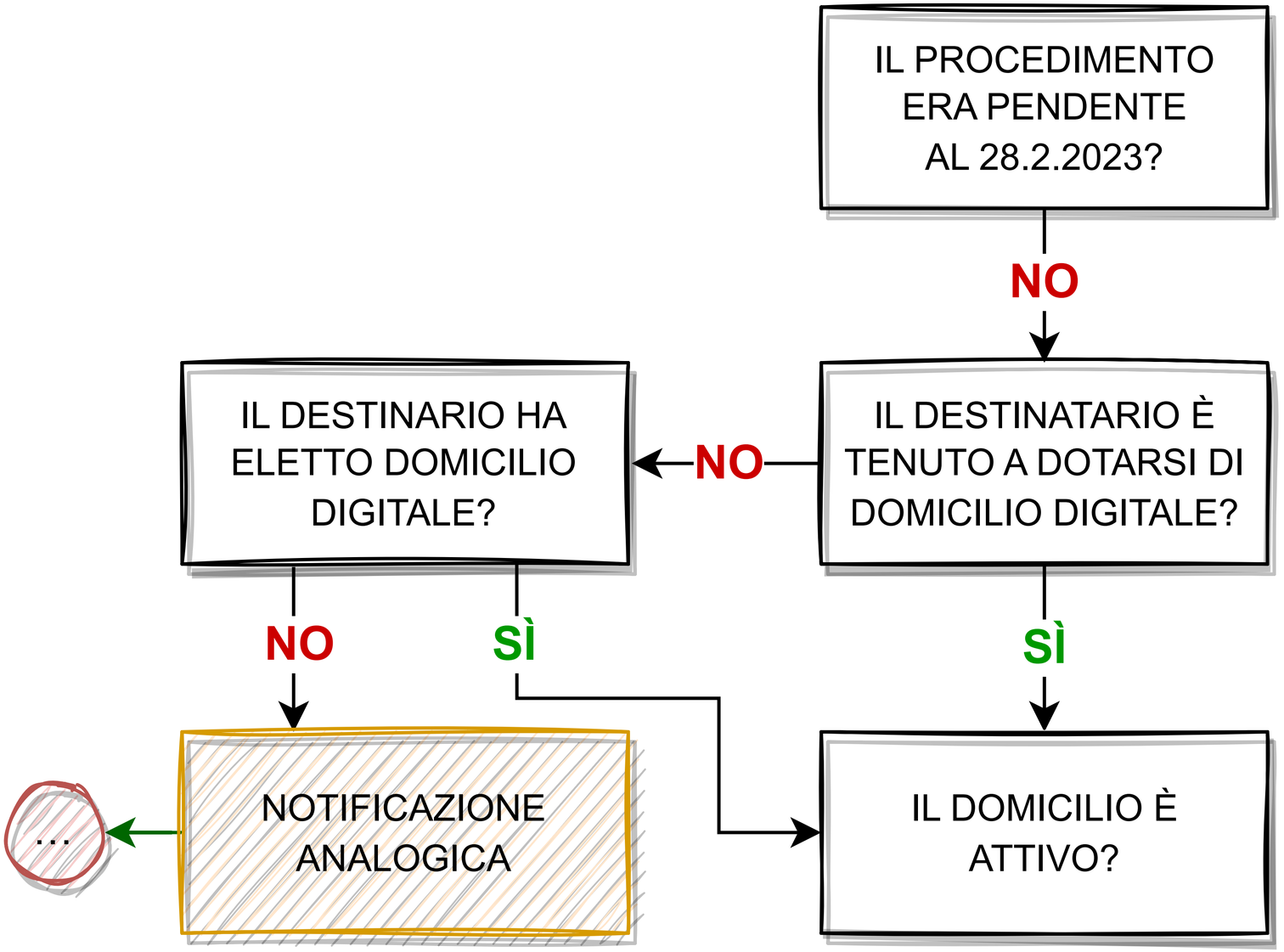
IL PROCEDIMENTO ERA PENDENTE AL 28.2.2023?
NO
IL DESTINATARIO È TENUTO A DOTARSI DI DOMICILIO DIGITALE?
NO
IL DESTINARIO HA ELETTO DOMICILIO DIGITALE?
NO
SÌ
SÌ
IL DOMICILIO È ATTIVO?
NOTIFICAZIONE ANALOGICA
...

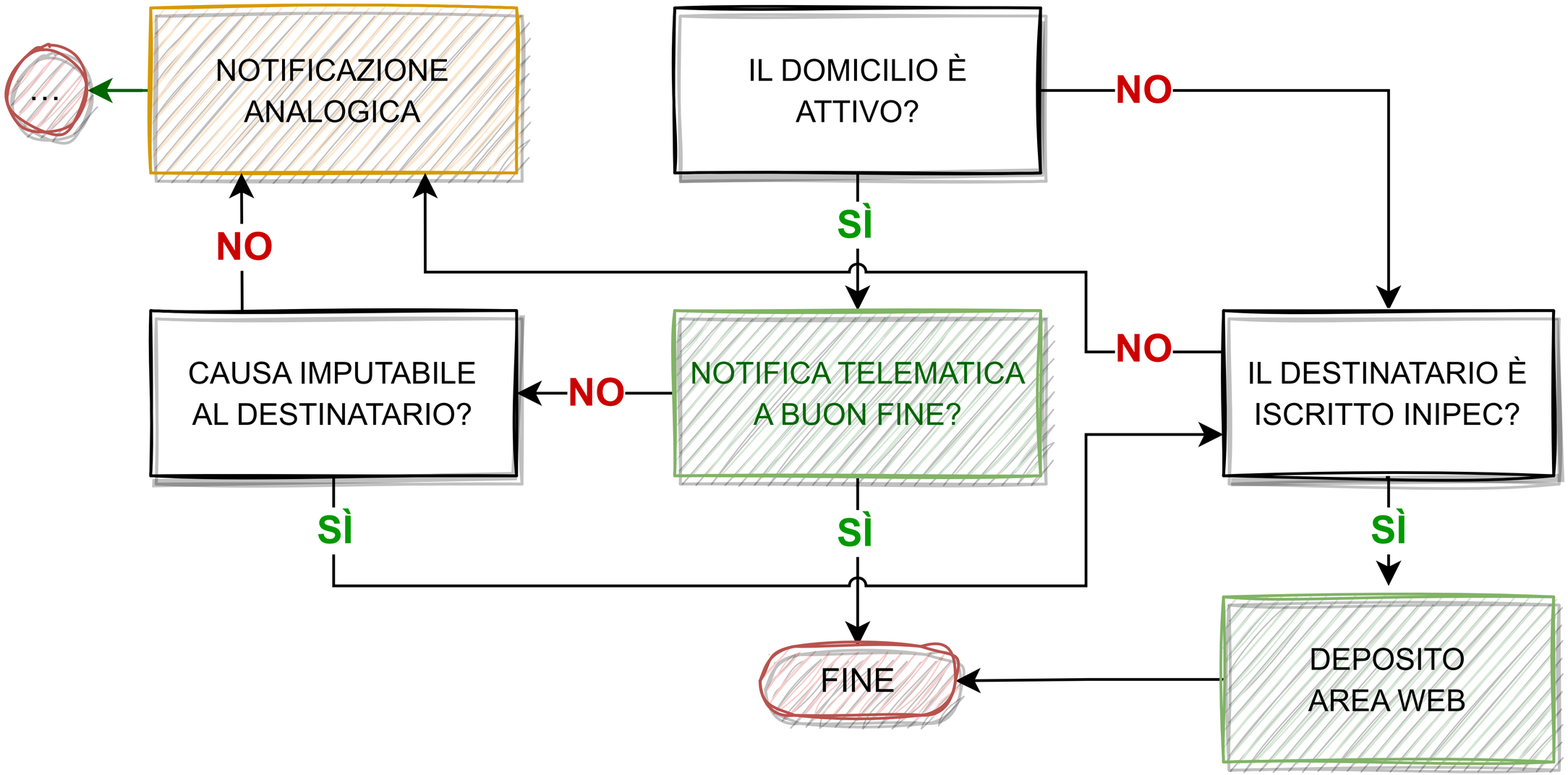
...
NOTIFICAZIONE ANALOGICA
IL DOMICILIO È ATTIVO?
NO
SÌ
NO
CAUSA IMPUTABILE AL DESTINATARIO?
NO
NOTIFICA TELEMATICA A BUON FINE?
NO
IL DESTINATARIO È ISCRITTO INIPEC?
SÌ
SÌ
SÌ
FINE
DEPOSITO AREA WEB

ART. 4 L.53/94

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'art. 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. **Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all’articolo 3-ter, commi 1 e 2.**

ART. 147 CPC
Tempo delle notificazioni

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

Scissione effetti

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Slittamento alle ore 7

Corte Costituzionale 9.4.2019 n. 75

ART. 149-bis CPC

Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario

Obbligo

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La forma degli atti

Spunti dall'art. 46 Disp. Att. e dallo schema di decreto attuativo

FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

ART.46 disp. att. cpc

Forma degli atti giudiziari

Nuovo terzo comma

Quando sono redatti in forma di documento informatico, i processi verbali e gli altri atti giudiziari rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

ART.46 disp. att. cpc

Nuovo quinto comma

Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli **schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo**. Con il medesimo decreto sono stabiliti i **limiti degli atti processuali**, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.

FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

ART.2 schema DM ex art.46 disp. att.

2. Gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta e le memorie difensive nonché gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione:

e) **esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto**, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;

g) con riguardo ai motivi di diritto, **esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito**, con indicazione delle norme di legge e del precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;

h) conclusioni, **con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate**;

LA FORMA DEGLI ATTI

```
1  <fatto_questione1>
2  deduzioni in punto di fatto su questione uno
3  </fatto_questione1>
4
5  <diritto_questione1>
6  argomentazioni in diritto su questione uno
7  </diritto_questione1>
8
9  <conclusioni_questione1>
10 conclusioni su questione uno
11 </conclusioni_questione1>
12
```

LA FORMA DEGLI ATTI

Fatto

Fatto attore

Fatto convenuto

Domanda 1

Motivi attore

Difese convenuto

Eccezione

Motivi attore

Difese convenuto

Associazione Donne Giuriste Italia
Sezione di Napoli

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

CONOSCIAMO LA CARTABIA

Ciclo di incontri - studio
sulla Riforma del processo civile

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO POST-CARTABIA

Le attestazioni di conformità - Le notificazioni a mezzo PEC

Napoli, 28 giugno 2023 - ore 14.30

Avv. Giovanni Rocchi
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi
Componente del GdL FIIF - CNF